

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

(Nn. 1074 e 848-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (n. 1074)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1980

Immissione in ruolo e nella qualifica iniziale
dei segretari comunali (n. 848)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione delle segreterie vacanti nei Comuni di classe IV è diventata tale che desta preoccupazione particolarmente negli amministratori comunali, i quali si trovano senza un aiuto indispensabile nella loro azione pubblica a favore delle popolazioni.

Alcune cifre sono significative e danno l'immagine esatta del problema:

le segreterie comunali di classe IV (cioè dei Comuni fino a 3.000 abitanti) sono 3.011. Al 30 giugno 1981, risultavano vacanti di titolare ben 696 sedi, anche se esse, attualmente, sono coperte in via precaria da circa 550 segretari incaricati.

Poichè però numerose sono anche le vacanze nelle segreterie dei Comuni di classe III e II, molti dei titolari di classe IV sono o reggenti in detti Comuni, per cui le vacanze di fatto sono molto più numerose di quelle sopraindicate, o svolgono servizio a scavalco in uno o più Comuni, con conseguente grave disagio e danno per la funzionalità delle amministrazioni interessate.

È vero che il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 stabilisce che i concorsi per titoli ed esami per l'immissione in carriera devono essere banditi entro il 31 gennaio di ogni anno per tutti i posti che si sono resi vacanti al 31 dicembre dell'anno precedente, ma è anche ormai noto che l'espletamento dei relativi concorsi — dati il carattere del concorso stesso e il rilevante numero di partecipanti al medesimo, le cui commissioni d'esame sono ordinariamente presiedute da celebri personalità del diritto — richiede di solito un lungo periodo di tempo.

Infatti il concorso indetto dal Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 1980 per i 150 posti vacanti al 31 dicembre 1979, deve ancora concludersi, mentre quello bandito il 31 gennaio 1981 per gli ulteriori 233 posti risultati vacanti al 31 dicembre 1980 sembra debba incominciare i suoi lavori nei primi mesi dell'anno prossimo.

Neanche il ricorso alla facoltà, data al Ministero dell'interno dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 748, di utilizzare gli elementi idonei della graduatoria che risulterà dal concorso in fase di svolgimento per i 150 posti vacanti al 31 dicembre 1979 per la copertura dei 146 che si sono resi vacanti nel primo semestre 1980, risolve il problema e nemmeno assicura tutti i Comuni di avere entro alcuni mesi le proprie segreterie coperte dal titolare, anche perchè nel frattempo si renderanno vacanti altre segreterie tenendo conto che la media annuale dei posti che si rendono liberi è di circa 350.

Un provvedimento straordinario è ormai necessario sia per offrire ai Comuni in tempi brevi un segretario stabile e metterli in grado quindi di funzionare anche organizzativamente, come per rispondere alle aspettative di molti giovani che nelle segreterie comunali già da tempo operano con pieno gradimento delle Amministrazioni interessate, ma in posizione precaria.

Il disegno di legge al nostro esame, di iniziativa del Governo, licenziato dalla 1^a Commissione con alcuni aggiornamenti circa le date, prevedendo l'indizione, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, di un concorso per soli titoli e colloquio al quale possano partecipare tutti coloro che risultavano in servizio, come segretario comunale incaricato, al 30 giugno 1981 e che abbiano maturato un periodo di servizio di almeno un anno negli ultimi tre anni, mira proprio a questo. Nell'arco di alcuni mesi moltissime Amministrazioni comunali avranno modo di avere un segretario stabile ed anche con adeguata esperienza.

Analogo provvedimento adottato nel 1972 con l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ha dato esito positivo ed ha dimostrato che l'immissione in carriera, con una formula concorsuale abbreviata, di numerosi segre-

tari in posizione precaria ha risposto alle esigenze di funzionalità di molte amministrazioni comunali.

Non sembra fuori luogo ricordare che pure quasi tutte le amministrazioni dello Stato, anche recentemente, hanno adottato analoghi provvedimenti per sistemare il proprio personale in posizione precaria, non ultimi quelli relativi all'immissione nei ruoli dei giovani assunti con la legge 1° giugno 1977, n. 285 (sulla occupazione giovanile).

Quello al nostro esame è un provvedimento che salvaguarda anche le aspettative di coloro che stanno già effettuando il concorso indetto il 31 gennaio 1980 per i 150 posti e di coloro che hanno già inoltrato domanda per il concorso indetto il 31 gennaio 1981 per i 233 posti in quanto tutti questi posti vengono accantonati. Se si tiene conto poi che moltissimi degli attuali incaricati stanno partecipando ai concorsi ordinari ricordati e della possibilità — di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749) — che le graduatorie dei concorsi pubblici già indetti siano utilizzate anche per la copertura dei posti che, per qualsiasi causa, si sono resi vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso è stato indetto, si ha motivo di ritenere che quanto stiamo per approvare permetta la sistemazione, in un periodo di tempo abbastanza breve, di tutti gli incaricati ritenuti idonei e nel contempo assicuri alle amministrazioni comunali la copertura delle loro segreterie.

Con l'occasione si ritiene utile richiamare la necessità che nell'elaborazione di un nuovo *status* giuridico dei segretari comunali e provinciali, per il quale il Governo ha chiesto la delega e che il Senato della Repubblica sta esaminando, dovranno essere previste forme di concorso anche decentrate territorialmen-

te, in modo da non permettere più vacanze lunghe nelle segreterie dei comuni.

Il disegno di legge n. 1074, di un unico articolo, nella forma licenziata dalla 1^a Commissione, prevede quindi quanto segue:

indizione da parte del Ministero dell'interno, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, di un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale, riservato a coloro che risultavano in servizio al 30 giugno 1981 e che negli ultimi tre anni abbiano maturato, in posizione di segretari comunali incaricati, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno un anno;

il colloquio verterà sulle materie più significative dal punto di vista professionale fra quelle previste per il normale concorso per la qualifica iniziale;

a coloro che risulteranno idonei in detto concorso per titoli e colloquio saranno attribuiti i posti vacanti al 30 giugno 1981 nonché, con nomine disposte ogni trimestre, la metà di quelli che si renderanno vacanti successivamente e ciò fino all'esaurimento della graduatoria stessa;

il non utilizzo di questa graduatoria per i posti per i quali sono già stati indetti i concorsi pubblici.

Il provvedimento non prevede alcuna deroga circa i requisiti per la partecipazione a tale concorso speciale e quindi anche coloro che vi partecipano dovranno avere tutti i requisiti previsti all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Tutto ciò premesso, il provvedimento merita, ad avviso del relatore, l'approvazione dell'Assemblea, cui si propone l'assorbimento del disegno di legge n. 848.

PAVAN, relatore

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

A) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Immissione in ruolo e nella qualifica iniziale dei segretari comunali* » (848)

25 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso auspicando che la normativa in questione possa confluire in un testo unificato che disciplini la materia secondo le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1074.

B) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale* » (1074)

25 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE n. 1074

TESTO DEL GOVERNO

**Nomina dei segretari comunali
della qualifica iniziale***Articolo unico.*

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno bandirà un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 30 giugno 1980, si trovano in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno sei mesi negli ultimi due anni.

È richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa i posti vacanti al 30 giugno 1980 nonchè la metà di quelli resisi vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili, e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Nomina dei segretari comunali
della qualifica iniziale***Articolo unico.**Identico.*

Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 30 giugno 1981, si trovavano in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno un anno negli ultimi tre anni.

*Identico.**Identico.*

Agli idonei del concorso sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa i posti vacanti al 30 giugno 1981 nonchè la metà di quelli resisi vacanti successivamente.

*Identico.**Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 848

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

Articolo unico.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a quanti, in servizio non di ruolo con l'incarico di segretario comunale reggente o supplente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio, anche non continuativo ed in varie sedi, di almeno sei mesi.

È richiesto il possesso dello stesso titolo di studio previsto per il concorso ordinario al ruolo dei segretari comunali ovvero il diploma di abilitazione alle funzioni di se-

gretario comunale, prescindendo in ogni caso dal limite di età.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3) della tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modifiche ed integrazioni, nonché sul decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Agli idonei al concorso predetto viene attribuita, secondo l'ordine della graduatoria e fino al suo esaurimento, la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e tutti quelli che, successivamente, si renderanno vacanti.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.